

N. 3723

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1998

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Portoferraio
o di Marciana Marina

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri paesi europei, poichè ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale.

Oggi questa disciplina del tutto inadeguata rispetto alle promozioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha avuto in tutti i paesi più avanzati.

Il settore turistico è oggi una delle risorse più rilevanti per il paese e deve essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato.

In quest'ottica si muove il presente disegno di legge, il quale stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco al comune di Portoferraio o a quello di Marciana Marina, senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco esistenti.

Riguardo al divieto generale per il gioco d'azzardo, ormai da più parti si è rilevato come la disciplina complessiva della materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione monopolistica dello Stato sulle scommesse «legali» e la posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro città sedi dei casinò autorizzati.

D'altra parte, il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità

tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata.

La situazione di nuove case da gioco come quella in oggetto consentirebbe di convogliare i flussi di denaro oggi nelle mani della malavita verso canali leciti ed oltretutto funzionali per la vita delle comunità che le ricevono.

La scelta di Portoferraio o di Marciana Marina quale sede di un nuovo casinò deve ricercarsi nella vocazione turistica che Portoferraio e Marciana Marina hanno saputo sviluppare negli anni e che oggi deve essere opportunamente rinforzata se si vuole garantire uno sviluppo per Portoferraio e per l'Isola d'Elba in generale.

L'istituzione della casa da gioco verrebbe, di conseguenza, a bloccare il processo in corso e permetterebbe di completare le strutture turistiche della zona, consentendo agli operatori del settore un'apertura maggiore verso i mercati nazionali ed esteri fino ad oggi sfruttati solo minimamente.

Un catalizzatore turistico di tale efficacia permetterebbe a Portoferraio o a Marciana Marina di divenire in breve tempo il punto di riferimento per un vasto bacino di utenza turistica, nazionale ed estero, se si considerano le grandi vie di comunicazione marittima e la centralità dell'isola stessa rispetto ai territori nazionali ed al Mediterraneo per la creazione di importanti correnti di traffico diportistico internazionale.

Le enormi capacità di sviluppo che offrirebbe un tale scenario sono facilmente intuibili.

Inoltre, la speciale disciplina di vincolo per i proventi permetterebbe all'amministrazione comunale e regionale di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata all'attività di investimenti e sviluppo, in grado di crea-

re quel «circolo virtuoso» che è il vero segreto dello sviluppo economico.

In particolare, il disegno di legge attribuisce alla regione Toscana il compito di autorizzare, anche in via sperimentale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di Portoferraio o di Marciana Marina, su richiesta del consiglio comunale (articolo 1). La regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge deve disciplinare la gestione del casinò stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 2).

In merito a quest'ultimo aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nel casinò (articolo 6).

I proventi che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per il 30 per cento al comune di Portoferraio o Marciana Marina, per il restante 40 per cento in parti uguali agli altri sette comuni dell'isola d'Elba, e per il restante 30 per cento alla regione Toscana, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data la facoltà alla regione Toscana di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Portoferraio o di Marciana Marina.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Toscana, previa delibera del consiglio comunale di Portoferraio o di Marciana Marina.

Art. 2.

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

e) le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per

l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli, le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

Art. 3.

1. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere richiesta con deliberazione del consiglio comunale di Portoferraio o di Marciana Marina, nella quale possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico e storico idonei all'esercizio della casa da gioco.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario.

2. Entro un anno dalla data della gara d'appalto, gli eventuali lavori di cui al comma 1 dovranno essere conclusi e dovrà essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza.

Art. 5.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 30 per cento al comune di Portoferraio o di Marciana Marina e per il 40 per cento in parti uguali agli altri sette comuni dell'isola d'Elba, con l'obbligo per le amministrazioni comunali di destinarne

una metà ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 30 per cento alla regione Toscana con l'obbligo di destinare interamente tali fondi alle attività promozionali e turistiche.

Art. 6.

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.

2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

